

DELIBERA N. 400/21/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE
DI SAN GIORGIO DEL SANNIO (BENEVENTO) PER LA PRESUNTA
VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 16 dicembre 2021;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell'informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la legge 3 maggio 2021, n. 59, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 7 maggio 2021, la quale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, fissa nel periodo compreso tra il 15 settembre 2021 e 15 ottobre 2021 la data delle operazioni di voto per le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 3 agosto 2021, con il quale sono state fissate per i giorni 3 e 4 ottobre 2021 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei Consigli circoscrizionali, e per i giorni 17 e 18 ottobre 2021 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 265/21/CONS del 5 agosto 2021, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei*

Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 3 e 4 ottobre 2021”;

VISTA la nota del 29 settembre 2021 (prot. n. 0385797) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Campania ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di San Giorgio del Sannio (Benevento) a seguito della segnalazione del 23 settembre precedente a firma dell’Ing. Angelo Ciampi, candidato Sindaco nella Lista “CambiAmo San Giorgio”, nel rinnovo dell’Ente del 3 e 4 ottobre 2021, con la quale sono state denunciate una serie di condotte da parte del Sindaco uscente On. Mario Pepe finalizzate *“a supportare la Lista San Giorgio Bene Comune caratterizzante continuità amministrativa con la sua giunta, lodare i risultati raggiunti dalla sua gestione, raccogliere consenso elettorale a detta lista il tutto attraverso strumenti prettamente istituzionali (comunicati del Sindaco con il logo del Comune di San Giorgio del Sannio, pubblici comizi celebrati n.q. di Sindaco uscente ed apparentemente finalizzati a salutare e ringraziare i cittadini)”*, il tutto in maniera non conforme all’applicazione del divieto di comunicazione istituzionale durante la campagna elettorale comunale. Al riguardo, il Comitato, dopo aver chiesto rispettivamente in data 23 settembre 2021 le controdeduzioni ed aver audito l’Ente il 29 settembre seguente, ha proposto l’archiviazione per adeguamento spontaneo;

ESAMINATI la nota del 27 settembre 2021 in riscontro alla richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato ed in particolare il verbale relativo all’audizione del 29 settembre 2021, nel quale il Sindaco del Comune di San Giorgio del Sannio, On. Mario Pepe, ha dichiarato di aver fatto *“in perfetta buona fede [...] delle comunicazioni ai cittadini a nome della civica amministrazione non ritenendo (la mia storia me lo impone) di violare alcuna norma. Per queste ragioni, a titolo di ravvedimento spontaneo, mi impegno, ad horas, a rimuovere le comunicazioni oggetto delle contestazioni dal sito e dalla pagina facebook del Comune”*;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali (19 agosto 2021) e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali

quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”*;

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

PRESA VISIONE dell'attività di comunicazione segnalata e dell'intera documentazione istruttoria, in particolare delle comunicazioni segnalate ed accertate dal Comitato regionale competente in sede di istruttoria, pubblicate nel periodo agosto-settembre 2021, e precisamente relative a: progetto del secondo serbatoio in località Toppa, inaugurazione storica sede comunale, utilizzazione del palazzo Bocchini, didattica viva e fantastica, ripristino cancello della Terrazza Marzani, inaugurazione canile e comunicazioni proprie del Sindaco uscente *“Diciamo la verità”* e sull'impegno post sindacatura;

RILEVATO che tali attività di comunicazione sono state realizzate dal Comune di San Giorgio del Sannio attraverso il sito *web* ed il profilo *facebook*, canali di comunicazione istituzionale, utilizzando quindi piattaforme digitali;

PRESO ATTO che il Comune di San Giorgio del Sannio ha provveduto alla rimozione delle comunicazioni pubblicate sul sito *web* in data 1° ottobre 2021 e successivamente di quelle pubblicate sul profilo *facebook* dell'Ente il 3 ottobre seguente, come risulta dagli accertamenti del Comitato competente trasmessi in data 1° ottobre e 10 novembre 2021 (rispettivamente prot.lli nn. 0389832 e 0440998), quest'ultimo su richiesta dell'Autorità in data 12 ottobre 2021 (prot. n. 0403705);

RILEVATO che il competente Comitato ha verificato le predette attività di rimozione ed accertato gli adeguamenti spontanei agli obblighi di legge;

RITENUTO che le attività di rimozione delle pubblicazioni e dei riferimenti in questione, seppur tardive, sono idonee a configurare un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge;

RITENUTO di aderire alle proposte di archiviazione formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni della Campania;

RITENUTO per le ragioni esposte di archiviare il procedimento *de quo*;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di San Giorgio del Sannio e al Comitato regionale per le comunicazioni della Campania e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 16 dicembre 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba